

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione dei progetti di costruzione e il sussidiamento
delle latterie di Arbedo, Montecarasso, Claro, Losone e Iragna

(del 29 novembre 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La organizzazione della raccolta e della vendita del latte terminata nei principali centri di consumo, si è allargata alle zone semi-urbane e rurali, sia per l'importanza della produzione, sia per quella della vendita; sono sorte parecchie latterie sociali — a forma cooperativa — la cui infanzia si è svolta in modo rudimentale, segnatamente dal lato igienico.

Le società cooperative di Arbedo, di Montecarasso, di Claro, di Losone e di Iragna chiedono ora allo Stato un sussidio del 25 % sulla spesa di costruzione e di impianto delle loro latterie. Le domande sono basate sulle disposizioni dell'art. 16 bis della legge cantonale sul promovimento dell'agricoltura del 3 dicembre 1894. In base ai progetti allestiti le spese sono preventivate come segue:

Località:	spesa di costruzione:	impianto:	totale:
	Fr.	Fr.	Fr.
Arbedo	31.318,—	5.000,—	36.318,—
Montecarasso	26.284,50	3.000,—	29.284,50
Claro	25.829,80	11.300,—	37.129,80
Losone	38.044,—	5.129,20	43.173,20
Iragna	8.600,—	—,—	8.600,—
complessivamente	130.076,30	24.429,20	154.505,50

Il sussidio totale ammonterebbe a Fr. 38.626,35.

L'importanza delle singole latterie si desume dalle cifre seguenti:

Arbedo	soci 32	consegne di latte nel 1950	litri 142.440
Montecarasso	» 30	» 1950	» 87.388
Claro	» 31	» 1951 ca.	» 150.000
Losone	» 26	» 1950	» 118.346
Iragna	» 32	» 1950	» 65.239

Le istanze sono corredate dai relativi piani di costruzione e di attrezzatura, dai preventivi e dai piani di finanziamento, nonché dagli statuti sociali.

Accordando il sussidio di legge, dobbiamo però esigere dalle società interessate che le disposizioni statutarie concernenti lo scioglimento, siano compilate nel senso che l'eccedenza attiva — a scioglimento avvenuto — sia destinata al rimborso integrale allo Stato dei sussidi ricevuti dallo Stato ed il rimanente versato alla Federazione ticinese dei produttori di latte, a destinazione di un'altra eventuale associazione di produttori di latte che dovesse sorgere nel Comune per la continuazione della gestione della latteria sociale.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:
Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione dei progetti di costruzione e il sussidiamento delle latterie di Arbedo, Montecarasso, Claro, Losone e Irgna

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 29 novembre 1951 n. 330 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Sono approvati i progetti per la costruzione e l'impianto delle seguenti latterie:

Arbedo per un importo di	Fr. 36.318,—
Montecarasso »	Fr. 29.284,50
Claro »	Fr. 37.129,80
Losone »	Fr. 43.173,20
Irgna »	Fr. 8.600,—

Art. 2. — Sono concessi i sussidi seguenti, pari al 25 % dei preventivi:

Arbedo	Fr. 9.079,50
Montecarasso	Fr. 7.321,10
Claro	Fr. 9.282,45
Losone	Fr. 10.793,30
Irgna	Fr. 2.150,—

Totale Fr. 38.626,35

Art. 3. — I sussidi sono subordinati alla modificazione degli statuti nel senso che in caso di scioglimento delle società l'eccedenza attiva va destinata al rimborso integrale del sussidio percepito dallo Stato e il rimanente depositato presso la Federazione ticinese dei produttori di latte, a disposizione di altra associazione cooperativa che, per gli stessi scopi, dovesse sorgere nel Comune.

Art. 4. — Il sussidio sarà corrisposto dopo la presentazione delle relative pezze giustificative e approvazione delle liquidazioni.

Art. 5. — La spesa non è soggetta alle riduzioni contemplate dai decreti legislativi sui provvedimenti finanziari e sarà iscritta alle uscite del Dipartimento dell'agricoltura sotto la voce di bilancio 1.1.3.23.

Art. 6. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.